

INFORMAZIONE FISCALE

### OGGETTO: Comunicazione spese sanitarie entro il 31 gennaio

Entro il **31 gennaio 2017** i soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel 2016.

Lo scopo è permettere all'Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Con il Decreto del 1° settembre 2016, il MEF ha **ampliato la platea dei soggetti tenuti ad assolvere l'adempimento** e con il provvedimento del 15.09.2016 l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di accesso/opposizione dei dati ai nuovi soggetti obbligati.

## COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ENTRO IL 31 GENNAIO

Nel 2015 ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata, prevista dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) in base al quale l'Agenzia delle Entrate precompila la dichiarazione utilizzando:

- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria,
- i dati trasmessi da parte di soggetti terzi,
- i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta.

### **PREMESSA**

Dal 2016 (modello 730/2016 - redditi 2015) nella dichiarazione precompilata sono confluiti ulteriori dati, tra cui quelli delle spese sanitarie registrate con il sistema "Tessera Sanitaria" e dei rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente. Nelle dichiarazioni precompilate 2017 (redditi 2016) sono confluiti anche le spese universitarie e le spese edilizie sostenute nei condominii.

Per quanto riguarda le spese mediche in particolare, l'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 175/2014 prevede la **trasmissione al sistema tessera sanitaria dei relativi dati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento**. Pertanto per il periodo compreso dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 il termine scade il 31 gennaio 2017.

La trasmissione delle spese sanitarie riguarda esclusivamente le persone fisiche e i familiari a carico, con esclusione di tutti i soggetti passivi IVA.

# IL FUNZIONAM ENTO DEL SISTEMA TS

Le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria sono state stabilite con Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze del 31.07.2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11.08.2015). A sua volta, il 31 luglio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha emanato un Provvedimento a cui ha fatto seguito quello del 29 luglio 2016.

In generale, sono previsti 3 passaggi:

- i soggetti che erogano servizi sanitari devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria TS i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ticket, servizi erogati dalle farmacie) entro il 31.01 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese da parte del contribuente;
- successivamente, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata;
- il Mef -STS fornirà alle Entrate i dati dal 1° marzo ma solo in forma aggregata.

Ai fini dell'eventuale consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificarli sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'area autenticata.

Le informazioni di dettaglio non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata.

Per individuare correttamente l'elenco dei soggetti tenuti a trasmettere al sistema tessera sanitaria i dati delle spese mediche/veterinarie sostenute dai contribuenti nel corso del 2016, è necessario leggere congiuntamente l'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2014 e il decreto MEF del 01.09.2016.

In particolare, sono tenuti ad inviare i dati sanitari dei contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria:

A NORMA DEL D.LGS 175/2014	A NORMA DEL DECRETO
	MEF 01.09.2016
Aziende sanitarie locali	Veterinari iscritti all'albo
Aziende ospedaliere	Parafarmacie
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Psicologi iscritti all'albo
Policlinici universitari	Infermieri iscritti all'albo
Farmacie pubbliche e private	Ostetriche iscritti all'albo
Presidi di specialistica	Tecnici sanitari di radiologia medica
ambulatoriale	iscritti all'albo
Strutture per l'erogazione delle	Ottici che hanno effettuato la
prestazioni di assistenza protesica e	comunicazione al Ministero della
di assistenza integrativa	Salute
Altri presidi e strutture accreditati	
per l'erogazione dei servizi sanitari	
Medici chirurghi e odontoiatri	
iscritti all'albo	

SOGGETTI TENUTI A TRASMETTE RE I DATI AL SISTEMA TS

Sono esclusi dalla trasmissione dei dati tutti coloro che non rientrano in questo elenco come fisioterapisti, logopedisti, podologi, negozi di sanitari, ecc.

Particolare attenzione meritano **i veterinari** in quanto pur essendo iscritti all'albo, non devono comunicare i dati delle spese sostenute per animali:

- non "da compagnia"
- non detenuti per la pratica sportiva,
- destinati all'allevamento.
- destinati alla riproduzione,
- destinati al consumo alimentare,
- allevati/detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole,
- utilizzati per attività illecite.

I dati da trasmettere sono sostanzialmente:

# I DATI DA INSERIRE NEL FILE CREATO DAL STS

- quelli relativi alle spese sanitarie così come riportate sul documento fiscale (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa);
- quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.